

**REGOLAMENTO (CE) N. 2908/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 29 dicembre 2000**

**che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la  
procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari  
negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2535/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.
- (2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.
- (3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).
- (4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei

limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

- (5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.
- (6) Flunixin, toltrazuril, alofuginone e diflossacina devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (7) Glicerofosfato di calcio devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (8) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 81/851/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/37/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 291 del 18.11.2000, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 139 del 10.6.2000, pag. 25.

## ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.3. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Diflossacina	Diflossacina	Bovini	400 µg/kg 100 µg/kg 1 400 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»
		Suini	800 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 800 µg/kg	Rene Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene	

2. Agenti antiparassitari
- 2.4. Agenti attivi contro i protozoi
- 2.4.1. Derivati triazinici

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Toltrazuril	Toltrazuril sulfone	Suini	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene»	

- 2.4.2. Derivati di chinazalone

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Alofuginone	Alofuginone	Bovini	10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»

4. Agenti antinfiammatori

4.1. Agenti antinfiammatori non steroidei

4.1.2. Derivati del gruppo dei fenamati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Flunixin	Flunixin	Equidi	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene»	

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Composti inorganici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Glicerofosfato di calcio	Tutte le specie da produzione alimentare»	